Comune di Rimini	Area Gestione del Territorio Settore Politiche Abitative Ufficio Casa	Via Rosaspina 21 - 47900 Rimini tel. 0541 704663 - 704720 - 2 fax 0541 782769 - 704810 www.comune.rimini.it fbagnoli@comune.rimini.it c.f.-p.iva 00304260409

BANDO DI CONCORSO

PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001 N. 24 – ANNO 2006.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24, artt. 38 e 39 "Fondo per l'accesso alla abitazione in locazione", viene indetto un bando di concorso pubblico per la raccolta delle domande di contributi previsti dal fondo regionale di cui alla delibera della Giunta Regionale n.507 del 10/04/2006 "Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – Anno 2006".

A tale bando possono partecipare i cittadini titolari di contratti di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo, **per l'anno 2006.**

Le domande dovranno essere presentate dai titolari del contratto di locazione, o dagli assegnatari in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa, al Comune di Rimini, Settore Politiche Abitative- Ufficio Casa, presso la sede distaccata di Via Brighenti 24- piano terra, nei giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00 – **a partire da martedì 2 maggio 2006 fino a lunedì 12 giugno 2006 ore 12.30**, secondo le modalità e i termini contenuti nel presente Bando di Concorso.

Art. 1) - DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n.286/98 e s.m.
   Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. In caso di permesso di soggiorno o carta di soggiorno scaduti è ammissibile la domanda di contributo qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Il comune prima della erogazione del contributo provvederà ad accertare l'avvenuto rinnovo da parte della Questura.
b) titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio sito nel comune di Rimini stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
c) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa a proprietà indivisa qualora presenti le seguenti condizioni:
   - la cooperativa deve prevedere, nel proprio statuto o in apposita convenzione, un vincolo di inalienabilità ai soci del patrimonio residenziale indivisibile con l'obbligo, nel caso di cessazione o di cambiamento di attività, a devolvere gli immobili residenziali assoggettati a tale vincolo ad enti pubblici appositamente individuati da disposizioni normative di settore;
   - l'alloggio per il quale si richiede il contributo non deve essere compreso in eventuali piani di cessione ai sensi dell'art.18 della legge n. 179/92 e s.m., mentre l'ammontare del canone non deve comprendere alcuna somma che possa costituire, per qualsiasi titolo, un credito per il socio assegnatario.

   La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

d) residenza nel Comune di Rimini, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
e) non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
f) non essere assegnatario di un alloggio di proprietà comunale. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
   - contratto di locazione stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge 392/78 ("equo canone") e dalla Legge 359/92 ("patti in deroga");
   - titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal Comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal Comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

   La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.
g) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio situato in ambito provinciale.
   Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
   - la titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
   - la titolarità di una quota di un alloggio non superiore al 50%;
   - la titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
   - alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure in presenza di un provvedimento del sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell'alloggio;
   - concessione dell'uso dell'alloggio in comodato gratuito a parenti sino al terzo grado ed affini sino al secondo grado non facenti parte del nucleo familiare ai fini ISEE. I soggetti a favore dei quali è stato concesso l'uso dell'alloggio in comodato gratuito devono essere residenti nell'alloggio stesso;
   - alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Si considera adeguato un alloggio di superficie utile almeno pari a 30 mq, con ulteriori 15 mq per ogni componente oltre i primi due. La superficie utile (calpestabile) deve essere calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e si arrotonda al metro quadrato superiore;
h) patrimonio mobiliare familiare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento, ecc. ai sensi del DPR del 7 maggio 1999 n.221, art. 3 - comma 2) **non superiore a € 35.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000;
i) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, **non superiore a € 30.000,00**;
j) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000, rientranti nei valori di seguito indicati:

	Valore ISE €	Incidenza Canone/Valore ISE
FASCIA A	Fino a 11.110,00	Non inferiore al 14%

	Valore ISEE €	Valore ISE €	Incidenza Canone/Valore ISE
Fascia B	Non superiore a 15.000,00	Da 11.110,01 a 30.000,00	Non inferiore al 24%

k) Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della tabella di cui al precedente punto, risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B, è diminuito del 20% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
   - presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
   - presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

   Le condizioni di cui alle lettere precedenti non sono tra loro cumulabili.
   L'anno di produzione dei redditi considerato per l'applicazione dell'abbattimento del 20% del valore Isee è quello indicato nella Dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare come determinato dal D.Lgs. 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. 221/1999 così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001 tranne il requisito di cui ai punti b) e c) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione non sono efficaci:

- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
- eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

Art.2) - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, compilate unicamente su moduli predisposti dal Comune di Rimini, presso il Settore Politiche Abitative - Ufficio Casa - nella sede distaccata di Via Brighenti n. 21 –piano terra nei giorni feriali: lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30, il martedì e giovedì dalle 8.30 alle 17.00 –**a partire da martedì 2 maggio fino a lunedì 12 giugno 2006 ore 12,30** e dovranno contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- il possesso dei requisiti di cui all' art. 1 del presente bando;
- l'ammontare del canone di affitto e gli estremi relativi al contratto di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'ordinamento vigente per un alloggio nel Comune di Rimini che non sia di Edilizia Residenziale Pubblica o di proprietà comunale, fatto salvo quanto contemplato all'art 1) lettera f);
- l'indicazione dell'ISE quale risultante dalla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare previsto dal D.lgs 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 che può essere resa presso l'Ufficio Casa del Comune di Rimini, o presso la sede provinciale dell'INPS o c/o i Centri di Assistenza Fiscale autorizzati;
- l'indicazione dell'ISEE quale risultante dalla dichiarazione sostitutiva di cui sopra;
- l'indirizzo o la tempestiva comunicazione della variazione di indirizzo, se diverso dalla residenza, al quale inviare tutte le comunicazioni riguardanti l'interessato.

Art.3) - MODALITA' DI CALCOLO DEL VALORE ISE E ISEE

L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi (reddito complessivo ai fini IRPEF + reddito delle attività finanziarie desunto in base ai calcoli previsti dal Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000) e del patrimonio (valore patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare, come definito dal Decreto Legislativo 109/98 modificato dal D.Lgs. 130/2000) nella misura del 20%.
I redditi IRPEF di riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o enti previdenziali.
Per **reddito complessivo** si intende il reddito "lordo"; tale reddito non tiene conto degli oneri deducibili né delle detrazioni.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il valore che si desume dal rapporto tra l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza di seguito riportata:

Numero dei componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0, 35 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, o invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

.
Ai sensi dell'art.49 D.P.R. 445/2000 l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della L.104/92 o l'attestazione della invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento.
Al fine di consentire la compilazione assistita della domanda si invitano i cittadini interessati a volere verificare attentamente la corrispondenza dei dati che saranno da loro dichiarati con la documentazione in loro possesso.

RIMINI

A questo proposito si informano i cittadini interessati che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. n.445/2000) e che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva unica, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art.75 D.P.R. 445/2000).

Art. 4) - ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo teorico viene calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000:

a) Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di EURO 3.100,00
b) Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di EURO 2.325,00

L'articolazione dell'entità dei contributi e la loro attribuzione differenziata in relazione alla fascia di collocazione dei beneficiari ha lo scopo di rapportare la spesa contributiva con le risorse che saranno effettivamente trasferite al Comune dallo Stato e dalla Regione Emilia Romagna.
Il Comune si riserva la facoltà di quantificare nei limiti massimi previsti il contributo da erogare per ciascuna fascia di appartenenza.
Nel definire le modalità di erogazione dei contributi, in caso di risorse attribuite inferiori al fabbisogno teorico, il Comune può:

- determinare autonomamente la percentuale di copertura delle fasce A e B;
- determinare autonomamente la percentuale di copertura di eventuali fasce risultanti dalla ulteriore articolazione delle fasce A e B, fermo restando i limiti massimi dei valori ISE ed ISEE e le percentuali minime di incidenza del canone sul valore ISE e fermo restando le percentuali minime di incidenza e i limiti massimi di contributo;
- ridurre il contributo al 50% dell'importo del canone annuo.

Al solo fine del calcolo del contributo teorico, nel caso di canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, superiore a € 850,00 l'incidenza sarà calcolata assumendo come base di calcolo l'importo massimo di € 850,00.
Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno 2006 anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
Nel caso di contratto con data di scadenza posteriore al termine di chiusura del bando comunale, il Comune calcolerà l'incidenza del canone annuo di locazione fino al 31/12/2006 provvedendo, anteriormente all'erogazione del contributo, alla verifica dell'avvenuta proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto.
Qualora il nuovo canone di locazione sia superiore a quello dichiarato al momento della presentazione della domanda, non si terrà conto, nel calcolo dell'incidenza, dell'avvenuto aumento. Qualora, invece, il nuovo canone di locazione sia inferiore al precedente il comune procederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE e quindi l'importo del contributo.
Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.
In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art.6 della legge n. 392/1978.
Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.
L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione. Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. sono escluse dal calcolo del contributo.
Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2006 per i contratti già in essere a quella data.
Per i nuovi contratti stipulati successivamente, il contributo verrà erogato con la stessa decorrenza prevista dal contratto.
In caso di contributo reale inferiore a € 50,00 non si procede alla erogazione.

Art.5) - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROCEDURE DI EROGAZIONE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti.
Il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata e nei casi non assistiti procederà all'esclusione dal

beneficio di tutte le domande che presentano situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare, escluse quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF.
Sono valutate inattendibili le situazioni in cui il reddito IRPEF è inferiore al canone annuo.
Potranno essere altresì valutate inattendibili le situazioni in cui la differenza tra reddito IRPEF e canone annuo è pari ad un valore compreso tra 0 e 30% da stabilirsi nel momento in cui verranno adottati i criteri di erogazione dei contributi con provvedimento deliberativo della Giunta del Comune di Rimini.
Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate immediatamente all'ufficio Casa comunque entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di chiusura della raccolta delle domande.
Sarà cura dell'Amministrazione Comunale comunicare l'avvenuta concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dal beneficio.

Art.6) - ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare (art.4, comma 2, Decreto Legislativo 109/98).
L'ente erogatore controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4, comma 7, Decreto Legislativo 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000).
Ai sensi dell'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
A questo proposito si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445/2000, su cui si richiama l'attenzione data la gravità delle stesse (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie), qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art.75 D.P.R.445/2000).

Dalla residenza municipale lì; 02 maggio 2006

F.to Il Dirigente Responsabile di Settore
Arch. Ferri Giancarlo

RIMINI